



# COMUNE DI CERENZIA

Provincia di Crotone

Piazza Cavour, 1 - 88833 Cerenzia - tel. 0984 995035 - fax 0984 995300  
Pec: [ufftecnico.cerenzia@asmepec.it](mailto:ufftecnico.cerenzia@asmepec.it)

Prot. n. 1495 del 29 MAG 2018

ORDINANZA SINDACALE N. 1 del 28 MAG 2018

Oggetto: Misure di prevenzione incendi e inconvenienti igienico sanitari in aree e terreni privati e pubblici

## IL SINDACO

Quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della legge 24.02.1992 n.225 e s.m.i.

**Premesso che** nel territorio del Comune di Cerenzia, insistono alcune aree o terreni, pubblici o privati, i quali versando spesso in condizioni di degrado ed incuria, divengono ricettacolo di rifiuti di varia natura e sterpaglia secca mista a vegetazione spontanea;

- **Che** la crescita incontrollata di vegetazione, costituisce l'habitat favorevole per la diffusione di inconvenienti igienico sanitari dovuti al proliferare di roditori, serpenti e varie specie di insetti ;
- **Che** la crescita incontrollata di siepi, rami, mista al deposito di sfalci e potature, poste in quei terreni o aree site a ridosso di strade pubbliche, può costituire per il transito veicolare un reale elemento di disagio per la visibilità e la viabilità ;
- **Accertato** che le condizioni sopra descritte, in particolar modo la presenza di sterpaglia secca, con l'avvento della stagione estiva possono costituire l'elemento scatenante l'innescio e la propagazione di incendi di interfaccia, mettendo così a serio rischio la pubblica incolumità e l'eventuale patrimonio floro-faunistico circostante;
  - **Considerato** che eventuali fenomeni incendiari, la cui origine avvenga in terreni privati possono facilmente estendersi in attigue aree boscate sottoposte a tutela, terreni normalmente coltivati e strutture antropizzate di varia natura;
  - **Vista** la Legge Regionale 22.12.2017 n. 51 - Norme di attuazione della legge 21.11.2000 n. 353 - Legge quadro in materia di incendi boschivi ;
  - **Vista** la nota emanata dalla Regione Calabria - Dipartimento Presidenza U.O.A "Politiche della Montagna, Foreste , Funzioni residue ex ABR" recepita dal Comune di Cerenzia con PEC pro. n. 906 del 03.04.2018 ai fini dell'elaborazione del Piano AIB anno 2018;
  - **Vista** la Legge n. 353/2000 " Legge quadro in materia d'incendi boschivi " contenente attività di previsione, prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi la quale è finalizzata alla conservazione ed alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale , quale bene insostituibile per la qualità della vita, così come previsto dall'art.117 della Costituzione ;
- **Vista** le disposizioni dell' O.P.C.M. 3606/2007 "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione";
- **Visto** D.M. 20/12/2001 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 48 il 26/02/2002 con il quale sono state varate le linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

- **Vista** la Legge Regionale del 12/10/2012 n. 45 (**BUR n. 19 del 16 ottobre 2012, supplemento straordinario n. 2 del 20 ottobre 2012**) contenente le disposizioni sulla gestione, tutela, e valorizzazione del patrimonio forestale regionale;
- **Vista** la Legge n. 394 del 06/12/1991 - "Legge quadro sulle aree protette";
- **Visto** il Capo III " Prevenzione Incendi " del D.Lgs.vo n. 139 del 08.03.2006 - Funzioni e Compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- **Vista** la Legge n. 225 del 24/02/1992 " Istituzione del servizio nazionale della Protezione Civile" ;
- **Visti** gli art. 192 e art. 255 del D.Lgs.vo n. 152 del 03.04.2006 Norme in materia ambientale e s.m.i.
- **Visto** l' art. 29 " *Piantagioni e Siepi* " del Nuovo Codice della Strada D.Lgs.vo n. 285 del 30.04.1992 ;
- **Visti** gli art. 449, 650, 652 del Codice Penale;
- **Visto** il vigente Codice Civile;
- **Visto** il D.L. 14/2017 convertito in Legge n. 48 il 17.04.2017;
- **Visto** il D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.;
- **Visto** il vigente Piano di Protezione Civile Comunale approvato con D.C.C. n. 32 del 21.12.2017

## DISPONE

### **Con decorrenza dal 1 Giugno 2018 al 30 Settembre 2018**

Per i singoli privati, gli Enti Pubblici e Privati in qualità di :

- Proprietari e/o conduttori di aree agricole, terreni incolti , di aree verdi urbane incolte, di aree verdi industriali dismesse;
- Detentori di fasce di rispetto di acquedotti, di linee ferroviarie e stradali, di elettrodi;
- Responsabili di cantieri edili e stradali;
- Amministratori di stabili con annesse aree pertinenziali;
- Proprietari di aree recanti depositi temporanei e permanenti all' aperto di aree in genere edificate;

**di ottemperare a quanto prescritto dalla Legge Regionale 22 dicembre 2017 n. 51**

### **Art. 7 (Obblighi di proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati) :**

*1. Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno. 2. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti. 3. È fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 31 maggio di ogni anno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafulmine. 4. I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono, a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione*

del patrimonio boschivo. 5. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

#### **Art. 8 (Obblighi dei gestori di infrastrutture viarie e ferroviarie)**

1. Al fine di salvaguardare la vegetazione agricola e forestale presente in prossimità degli assi viari insistenti sul territorio regionale nonché per evitare problemi al regolare transito dei mezzi, le società di gestione delle ferrovie, delle reti viarie, degli acquedotti, la Città metropolitana, le province ed i comuni, provvedono, entro il 31 maggio di ogni anno, lungo gli assi viari di rispettiva competenza, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti e ogni altro materiale infiammabile, creando idonee fasce di protezione, al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti.

Il periodo scelto per l'intervento di pulizia o il diserbo, da effettuarsi esclusivamente con mezzi meccanici, fisici o biologici, è tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità per gli incendi. 2. I gestori delle strade effettuano le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, al fine di consentire il transito anche dei mezzi antincendio. 3. Le attività di competenza degli enti regionali rientrano nelle attività previste dal piano attuativo annuale della forestazione.

#### **Art. 9 (Obblighi di gestori di strutture ricettive e turistiche)**

1.1 proprietari, i gestori e i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche insistenti su aree rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco e classificate all'interno della pianificazione comunale di emergenza a rischio elevato, realizzano entro il 31 maggio di ogni anno una fascia di protezione della larghezza di almeno 15 metri, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento compatibilmente agli spazi fisici disponibili in funzione della proprietà catastale. Sono fatte salve le distanze di protezione previste dal decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in area aperta con capacità ricettiva superiore a 400 persone) ovvero da altra normativa di prevenzione incendi emanata dal Ministero dell'interno.

**Art. 11 (Obblighi dei conduttori di superfici agricole e forestali):** 1.1 proprietari, i conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali mettono in atto tutte le misure idonee a prevenire l'insacco e la propagazione degli incendi anche nel rispetto di quanto previsto dalla condizionalità agricola ai sensi della normativa vigente. 2.1 proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali sono tenuti a rispettare la buona pratica agricola nel rispetto delle norme europee, nazionali e regionali affinché non si creino condizioni favorevoli all'insacco e alla propagazione degli incendi e allo sviluppo di parassiti. 3. La mietitura delle colture cerealicole deve iniziare dalle messi più vicine alle zone boscate, alle linee ferroviarie e/o alle strade.

### **E' FATTO OBBLIGO**

1. Ciascuno per le rispettive competenze, di procedere alla manutenzione dei fondi o aree di pertinenza, tenendole sempre sgombre da materiale putrescibile, ristagni d'acqua, detriti, rifiuti, macchinari obsoleti, carcasse di autoveicoli, sfalci e potature;
2. Per i soggetti sopra citati, di provvedere a proprie spese e cure ad eseguire sulle proprie aree o fondi, trattamenti di disinfezione e sanificazione da zanzare, insetti di natura varia, roditori, serpenti e infestanti;
3. Di effettuare interventi di pulitura da sterpaglia secca in tutte quelle aree a ridosso di abitazioni o altre attività antropiche ove insistono serbatoi GPL o altre sostanze infiammabili;

4. Per i proprietari e i conduttori di fondi a ridosso di strade e marciapiedi , onde evitare disagi e pericoli al traffico veicolare e al transito dei pedoni, di tenere regolate le siepi vive, tagliare i rami che protendono in modo da non restringere o danneggiare l'area di transito.
5. Tutti i materiali di risulta provenienti dalle attività di sfalcio, potatura e diserbo delle aree incolte dovranno essere adeguatamente smaltiti secondo la normativa vigente, con divieto d'abbandono sia all' interno del terreno ripulito che al di fuori dello stesso, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme in materia di abbandono rifiuti ;

### **E' FATTO DIVIETO**

Accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville; fumare e compiere tutte quelle attività che possono generare un incendio;

#### **Estensione degli obblighi e dei divieti :**

Tutti gli obblighi e i divieti contenuti nel citato dispositivo , qualora le aree fossero intestate a più proprietari, saranno a carico degli stessi, i quali potranno provvedervi tanto individualmente , quanto rappresentativamente per conto di tutti i proprietari.

Tali obblighi e i divieti fanno altresì carico nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, gli eredi legittimi, (o ai tutori degli stessi), di proprietari non più viventi, ai nuovi proprietari, nonché ai legali rappresentanti di società cooperative etc. che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito;

#### **Procedimento Amministrativo di Diffida:**

Qualora venisse accertata dagli organi preposti, l'inosservanza al presente provvedimento, L' Amministrazione Comunale procederà a diffidare i soggetti inadempienti assegnando un termine perentorio non superiore a 15 giorni per provvedere. La diffida sarà comunicata alla Polizia Municipale la quale verificherà l'ottemperanza o meno della stessa.

#### **Sanzioni :**

- Qualora venisse riscontrato che la relativa area di pertinenza sia stata oggetto di fenomeni incendiari dovuti all' omissione di quanto contenuto nel presente provvedimento , oppure sia stata rilevata l'esecuzione di attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendi, si applicherà una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.032,00 ad un massimo euro 10.329,00 ( Art. 10 Legge n. 353/2000 e. s.m.i. Legge Quadro in materia di incendi boschivi ), salvo quant'altro previsto in materia penale speciale nell' eventualità di procurato incendio;
- Nel caso di mancata pulizia di aree incolte da rifiuti vari si provvederà ad emettere una sanzione ai sensi dell' art. 255 comma 1 del D.lgs. n. 152/2006;
- Nel caso di mancato diserbo e sfalcio di aree incolte interessanti fronti stradali di interesse al pubblico transito, sarà elevata una sanzione pari ad un minimo di euro 169,00 ad un massimo di euro 680,00 determinata ai sensi dell' art. 29 comma 3 del Codice della Strada .

Al personale del Comando della Polizia Municipale in collaborazione con le altre autorità, al fine dell' osservanza del dispositivo del presente provvedimento sono demandati i seguenti compiti :

1. Controllo del Territorio Comunale ( Ove necessario con l'ausilio del personale del Settore Tecnico);
2. Il Rispetto dell' osservanza del dispositivo del presente provvedimento;
3. L'irrogazione di sanzioni economiche in caso di inosservanza al dispositivo del presente provvedimento;
4. L'inoltro di denuncia all' Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art 650 del Codice Penale a carico degli inadempienti.

❖ Per ogni sanzione pecuniaria irrogata, dovrà essere data comunicazione immediata al Settore Tecnico;

- ❖ In caso di inosservanza del dispositivo del presente provvedimento, fermo restando l'irrogazione delle sanzioni previste, l'Amministrazione si riserva di procedere all'esecuzione in danno dei lavori oggetto del provvedimento medesimo, con addebito delle spese a carico dei soggetti inadempienti.
- ❖ Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR Calabria nelle modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge

#### INVITA

Tutti i cittadini e/o turisti a collaborare nelle attività di segnalazione di incendi o di condizioni favorevoli allo sviluppo dei medesimi, siano esse rilevate in zone urbane, periferiche, campagne, zone alberate, parchi e boschi, dando immediata comunicazione alle seguenti autorità :

Comando Provinciale Vigili del Fuoco : TEL. 115

Protezione Civile Servizio Anti Incendio Boschivo (AIB) : TEL. Numero Verde 800 496496

Carabinieri Gruppo Forestali Crotone : TEL. 0962 959205

Comando Provinciale Carabinieri di Crotone : TEL. 0962 612000

Comando Stazione Carabinieri Caccuri: TEL 0984-998877

Questura di Crotone : TEL. 0962 663 6111

Polizia Municipale del Comune di Cerenzia : TEL. 0984-995035

Comune di Cerenzia: TEL. 0984-995035- Pec : [affgeneralic.cerenzia@asmepec.it](mailto:affgeneralic.cerenzia@asmepec.it)

#### DISPONE

- Che la presente Ordinanza venga pubblicata all' Albo Pretorio del Comune di Cerenzia;
- Che venga inserita sul Sito Ufficiale del Comune di Cerenzia;
- Che venga affissa mediante manifesti su tutto il territorio comunale;
- Che venga data diffusione su tutti gli organi di stampa ;

#### La presente Ordinanza viene trasmessa :

- Alla Prefettura di Crotone;
- Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone
- Al Gruppo Forestale Carabinieri di Crotone;
- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- All' ASL Dip. Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica
- Alla Regione Calabria - Dipartimento Presidenza - U.O.A. " Politiche della Montagna, Foreste, Funzioni residue Ex ABR ";
- Alla Regione Calabria U.O.A. Protezione Civile
- Alla Protezione Civile Unità Territoriale di Crotone
- Alla Provincia di Crotone
- ANAS Calabria
- SNAM Rete Gas
- ENEL Distretto Calabria
- SORICAL
- Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Crotone
- Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti conservatori di Crotone
- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Crotone
- Collegio Provinciale Geometri di Crotone

Dalla Residenza Municipale, li 28/05/2018

IL VICESINDACO

Avv. Francesco Lilla